

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19288 Anno 2026
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: D'ORAZIO LUIGI
Data pubblicazione: 11/06/2026

ORDINANZA

sul ricorso n. 6341/2025 r.g. proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. _____, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

-ricorrente principale-

CONTRO

Liquidazione Giudiziale Exprees SPEEDY s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. _____, in virtù di

procura speciale in calce al controricorso, il quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

-controricorrente-ricorrente incidentale-

avverso il decreto del tribunale di Napoli n. 50/2025, depositato il 19/2/2025

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio

FATTI DI CAUSA

1. La Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) presentava domanda di ammissione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale della società Exprees SPEEDY s.r.l. per la somma complessiva di euro 231.352,38, derivante da due rapporti: euro 201.315,51 per esposizione derivanti da finanziamento per euro 200.000,00, concesso in data 11/11/2020; euro 30.036,87, per saldo debitore derivante da finanziamento chirografario acceso in data 9/11/2020, per originari euro 30.000,00.

Entrambi i finanziamenti erano assistiti dalla garanzia del fondo pubblico di cui alla legge n. 662 del 1996, con diritto del fondo, a seguito della escussione della garanzia, di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi dell'art. 1203 c.c., per un recupero della somma versata.

La domanda di euro 30.036,87 veniva rinunciata, in quanto il Mediocredito Centrale provvedeva al pagamento.

2. Il giudice delegato escludeva il credito dallo stato passivo, non essendovi stato un adeguato scrutinio del merito creditizio, in quanto, alla data dell'erogazione del finanziamento, vi era un elevato indebitamento con l'Erario.

Pertanto, tale condotta rendeva il contratto contrario alle norme imperative e al buon costume.

Vi era poi un controcredito per abusiva concessione del credito da far valere in separata sede, ma qui sufficiente a paralizzare la pretesa attorea quale eccezione di compensazione.

3. Proponeva opposizione al decreto MPS, allegando di aver provveduto alla verifica del merito creditizio attraverso l'esame dei bilanci al 31/12/2019 e del bilancio trimestrale al 3/2020, sulla scorta delle risultanze della centrale rischi della Banca d'Italia.

Chiedeva comunque l'ammissione al passivo del credito, anche nel caso di ritenuta omessa e/o insufficiente verifica del merito creditizio, in quanto da tale violazione non sarebbe derivata alcuna nullità contrattuale ex art. 1418 c.c.

L'obbligo di verifica del merito creditizio rientrava nella fase prodromica alla conclusione del contratto, e quindi non tra le norme imperative di validità.

4. Si costituiva in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale di Expres SPEEDY, ribadendo l'omissione della verifica del merito creditizio e chiedendo: accertare in via incidentale l'esistenza dei fatti di reato; accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo concluso l'11/11/2020; rigettare il ricorso; in subordine, accertare e dichiarare inefficace il mutuo ai sensi degli articoli 2901 c.c. e 165 CCII.

Chiedeva comunque, in via subordinata, accertare che nessuna somma poteva essere ammessa al passivo e che, ove il contratto non fosse dichiarato nullo oppure inefficace, non fosse riconosciuta alcuna ragione di credito ex art. 2033 o 2041 c.c.

La curatela chiedeva di compensare il credito di MPS con il credito della liquidazione giudiziale, per i danni da concessione abusiva del credito.

5. Il tribunale di Napoli, con decreto n. 50/2025, depositato il 19/2/2025, rigettava l'opposizione allo stato passivo di MPS.

In particolare, per quel che ancora qui rileva, il tribunale reputava che «rientrasse fra i doveri della banca chiedere all'impresa che domandava il finanziamento l'esibizione del proprio certificato unico dei debiti tributari», in base alla diligenza qualificata dell'istituto di credito, superiore rispetto a quella di un ordinario mutuante.

Chiosava nel senso che un operatore qualificato del settore della concessione del credito ben conosceva che l'impresa, in una situazione di crisi economica, ritardava i pagamenti nei confronti dell'erario.

Inoltre, proprio la peculiarità del finanziamento pandemico, caratterizzato dalla garanzia con capitale pubblico, in caso di inadempimento da parte delle imprese mutuatrici, nella misura dell'80%, avrebbe dovuto indurre gli istituti bancari a svolgere le proprie precipue attività professionali, con «un aumento della diligenza nella verifica del merito creditizio della controparte».

Al contrario, MPS - ad avviso del tribunale - non ha provveduto a richiedere l'esibizione «di un documento di non complessa elaborazione quale il certificato unico dei carichi tributari, prima della concessione di una non irrisoria somma di denaro, garantita in una percentuale così elevata con capitale pubblico».

Aggiungeva il tribunale che maggiore accortezza avrebbe dovuto dimostrare la banca in quanto il legislatore aveva «precluso tali finanziamenti alle imprese che al 31 dicembre 2019, e cioè prima dell'esplosione della crisi sanitaria, fossero già "in difficoltà", o che, al 31 gennaio 2020, sempre prima dell'individuato momento cronologico, avessero già esposizioni deteriorate presso il sistema bancario».

Ciò ancor di più avrebbe imposto un'attenta ponderazione del merito creditizio della società, al fine di verificare «la già notevole debitoria erariale maturata 31 dicembre 2019».

Tra l'altro, la parte maggiore del capitale erogato con il finanziamento dell'11/11/2020 era stata indirizzata al consolidamento dei debiti pregressi (per la misura di euro 137.000,00), comportando un ingresso di nuova liquidità per l'impresa per soltanto la parte minoritaria di euro 63.000,00.

Tale circostanza avrebbe dovuto «fare aumentare la soglia di attenzione di un operatore qualificato del sistema creditizio con una banca nel verificare l'esistenza di ampia e precedente debitori erariale».

Si trattava dunque di un'ipotesi di «abusività (*rectius*: antigiuridicità)», in quanto l'erogazione del finanziamento era avvenuta «in modo negligente, senza un'adeguata disamina della meritevolezza del soggetto finanziato che già si trovava in una situazione di notevole difficoltà economica e finanziaria e priva di reali possibilità di superamento della crisi».

Pertanto, il contratto di mutuo era affetto da nullità per illiceità della causa ex articoli 1343 e 1418, secondo comma, c.c. (si citava Cass. n. 16706 del 2020).

La domanda di natura contrattuale con cui MPS aveva chiesto l'ammissione al passivo per l'importo di euro 200.352,38, in via chirografaria, non poteva trovare accoglimento.

Era, invece, fondata l'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata in via gradata dalla curatela.

Per il tribunale, poi, il fatto che MPS avesse agito in giudizio chiedendo l'ammissione per una misura persino superiore all'entità del capitale concesso a titolo di mutuo, consentiva di qualificare tutto l'importo finanziato (euro 230.000,00), come un pregiudizio

cagionato dalla banca al patrimonio della società, «in quanto si è tradotto in un integrale aumento della sua esposizione debitoria».

7. Avverso tale decreto ha proposto ricorso principale per cassazione MPS, depositando anche memoria.

8. Ha resistito con controricorso la liquidazione giudiziale della Expres SPEEDY s.r.l., proponendo anche ricorso incidentale e depositando memoria.

9. Ha resistito MPS con controricorso al ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1418, in relazione agli articoli 5 e 1337 c.c.».

Per la ricorrente la decisione del tribunale sarebbe errata, in quanto la fattispecie di illecito da abusiva concessione di credito, anche ove fosse stata configurabile, non avrebbe mai potuto comportare quale conseguenza «la nullità del finanziamento, ma esclusivamente il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato ai creditori della società fallita sub specie di aggravamento del dissesto conseguente alla prosecuzione dell'attività sociale consentita dall'indebito credito».

A giudizio della ricorrente, infatti, non sussistono norme «che espressamente sanzino con la nullità del contratto quale conseguenza dell'omessa o dell'errata valutazione del merito creditizio», non essendovi alcuna ipotesi di nullità testuale, ex art. 1418, terzo comma, c.c.

Neppure sarebbe possibile configurare alcuna ipotesi di nullità virtuale, in assenza di norme imperative violate.

Trattandosi di violazione di norme comportamentali dei contraenti, non potrebbe discettarsi di validità del contratto, ma solo di profili risarcitori.

La nullità del contratto potrebbe configurarsi esclusivamente per violazione di norme di validità del contratto, ossia di quelle che definiscono «i requisiti di struttura del contratto ed afferiscono agli elementi intrinseci allo stesso».

La mera omissione della valutazione del merito creditizio non sarebbe sufficiente a cagionare la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., e neppure idonea, di per sé, a legittimare una declaratoria di nullità, sempre virtuale, per violazione di norma penale imperativa (si cita Cass. n. 26248/2024).

La nullità del contratto potrebbe essere giustificata solo «dalla condotta delittuosa tenuta da [un istituto di credito] in concorso con il fallito al fine di simulare una condizione economica non corrispondente al vero con lo scopo di frodare il mercato».

2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., in relazione all'art. 5 TUB e all'art. 1337 c.c. Manifesta illogicità e/o contraddittorietà della dichiarata compensazione tra il credito della banca e il controcredito da risarcimento danni accertato in euro 230.000,00».

Il tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, da un lato, la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata dalla curatela, configurandosi un pregiudizio per la curatela nella forma dell'aggravamento della sua esposizione debitoria in misura quantomeno pari al finanziamento ottenuto e poi inadempito, ma dall'altro escluso il credito della banca che si riteneva incorsa nell'abusiva concessione del credito. Una volta, infatti, escluso il credito della banca, che era incorsa nell'abusiva

concessione del credito, non poteva accogliersi la subordinata eccezione di compensazione sollevata dalla curatela, per un credito risarcitorio di euro 230.000,00, in misura pari alla somma dei due finanziamenti concessi alla Expres SPEEDY.

Di contro ad avviso della ricorrente il credito della banca doveva essere integralmente ammesso al passivo, come da domanda di insinuazione, detratto l'importo di euro 30.000,00, già pagato dal Mediocredito centrale, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile; la curatela, ove lo avesse ritenuto, avrebbe potuto agire in futuro contro la banca per dedurre la responsabilità della stessa per abusiva concessione del credito.

3. Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce la «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione ad un fatto controverso, decisivo per il giudizio, in quanto si assume dal tribunale sussistere lo "stato di evidente crisi sussistente al tempo dell'avvenuta erogazione della somma di denaro", che sarebbe risultato dall'acquisizione del DURF», con omessa e/o insufficiente verifica del merito creditizio e, quindi, abusiva concessione del credito.

In realtà, ad avviso della ricorrente lo stato di crisi irreversibile si sarebbe determinato in un momento successivo alla erogazione del finanziamento, in conseguenza di contenziosi insorti con alcuni lavoratori.

4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

5. Sul tema delle conseguenze giuridiche della abusiva concessione di credito si sono contrapposti due orientamenti.

5.1. Secondo un primo e più tradizionale indirizzo, la concessione abusiva di credito produce soltanto conseguenze di natura risarcitoria.

5.2. Secondo altro più recente e preferibile orientamento la concessione abusiva di credito può produrre anche conseguenze di natura demolitoria come la nullità del contratto di credito. Ciò a due condizioni: a) che ci sia il reato; (b) che pur senza reato vi sia l'intento funzionale predatorio del finanziatore.

5.3. Questo orientamento è stato ribadito dalla recentissima pronuncia di questa Corte n. 7134-26, sulla base del seguente schema generale:

(a) il contratto lesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia;

(b) il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, s'identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume (finalità predatoria), ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa, sicché l'intento delle parti di recare semplicemente pregiudizio ad altri (come i creditori di una delle parti, vanificando o riducendo le loro aspettative soddisfatto sul patrimonio del debitore) non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l'invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece,

l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale;

(c) se però il contratto è stato stipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di una di esse), anche in violazione di una norma imperativa come quella penale, l'atto negoziale è sanzionato, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., con la nullità, come accade, in particolare, nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione a realizzare, in ragione dell'assetto degli interessi ivi contenuto, il risultato vietato dalla legge penale (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.); è il cd. "reato-contratto", che è nullo (come nella vendita di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474 c.p.) perché collide così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato;

(d) in questo caso rileva la *soluti retentio* e la prestazione eseguita dalla banca finanziatrice non è ripetibile, giusta l'art. 2035 c.c.: tale norma prevede la *soluti retentio*, a beneficio dell'*accipiens*, della prestazione eseguita per uno scopo che, anche da parte del solvens, costituisca offesa al buon costume, con conseguente legittimità del diniego di ammissione allo stato passivo del relativo credito.

5.4. Nella specie, il tribunale ha ritenuto la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., senza però indicare in alcun modo le condotte che, in qualche misura, potevano aver integrato gli estremi del reato di cui all'art. 217, primo comma, n. 4, l.f. (oppure 224 l.f.), né sotto il profilo soggettivo, né sotto profilo oggettivo, e neppure in relazione all'eventuale condotta posta in essere dall'*extraneus*.

Neppure ha accertato l'intento predatorio eventualmente posto in essere dalla banca.

6. I motivi secondo e terzo, che vanno affermati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono anch'essi fondati.

In effetti, la motivazione del decreto impugnato si fondava su due diverse *rationes deducendi*, costituite, da un lato, dalla sussistenza della nullità del contratto per l'integrazione degli estremi di reato e, dall'altro, dall'accoglimento della eccezione di compensazione giudiziale sollevata dal fallimento.

Quanto alla impossibilità per la curatela fallimentare di eccepire, in via riconvenzionale, la compensazione giudiziale del credito per l'ammissione al passivo della banca, con il controcredito sorto per i danni patiti della società, a seguito dell'abusiva concessione del credito da parte della banca, il tribunale si è discostato da costanti principi giurisprudenziali in ordine alla impossibilità di sollevare l'eccezione di compensazione giudiziale in caso di credito contestato e, quindi, non certo né liquido.

Soccorre, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte per cui, in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (Cass., sez. 2, 18/10/2024, n. 27113; Cass., sez. 6-3,

4/12/2018, n. 31359; Cass., Sez.U., 15/11/2016, n. 23225; Cass., Sez.U., 16/11/1999, n. 775).

La compensazione giudiziale può essere decisa dal giudice della causa principale, ove sollevata in via di eccezione riconvenzionale, se il credito opposto è certo, ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, sicché il giudice può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido (Cass., sez. 2, 5/9/2024, n. 23924; Cass., Sez.U., 15/11/2016, n. 23225)

7. Con l'unico motivo di ricorso incidentale la curatela deduce la «nullità della sentenza per violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.); in subordine, violazione o falsa applicazione degli articoli 2033 e 2035 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Per il ricorrente incidentale, infatti, il tribunale, accertando in capo a MPS l'esistenza di un credito restitutorio nascente da contratto nullo, avrebbe violato il principio dispositivo, non tenendo conto che mancava la domanda di parte; in subordine, peraltro, evidenzia l'errore di diritto per violazione o falsa applicazione degli articoli 2033 e 2035 c.c., «perché la nullità del contratto non dava luogo alla ripetibilità delle somme erogate, perché, nelle circostanze date, il finanziamento costituiva offesa al buon costume anche dal lato della banca».

8. Il motivo è assorbito, stante l'accoglimento del primo motivo di ricorso principale della banca.

9. il decreto impugnato deve, quindi, essere cassato per le ragioni esposte, con rinvio al tribunale di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in ordine ai motivi accolti, con rinvio dinanzi al tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026

Il Presidente

Francesco Terrusi